



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3810

Seduta del 09/11/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2020 N. 18, ART. 13 RECANTE "RIDUZIONE PER L'ANNO 2020 DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISTICO-RICETTIVE". QUALIFICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA MISURA AI SENSI DELL'ART. 107 DEL TFUE E DELL'ART. 11 BIS DELLA L.R. 17/2011

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Silvia Maria Volpato

L'atto si compone di 10 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTE:

- la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" ed in particolare gli articoli 6, 48 e 59bis, con cui Regione Lombardia ha conferito ai Comuni, alle Autorità di bacino lacuale e al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni demaniali lacuali e sul sistema dei Navigli lombardi, oltre alla riscossione e l'introito dei relativi proventi;
- la l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 ed in particolare l'art. 8, attraverso la quale Regione Lombardia ha conferito ad Aipo e alle Province di Cremona e di Mantova le funzioni di rilascio delle concessioni rispettivamente sul sistema del Po e idrovie collegate e nei porti di Cremona e di Mantova, oltre alla riscossione e l'introito dei relativi proventi;

**RICHIAMATO** il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 9 "Disciplina della gestione del demanio lacuale e dei relativi canoni di concessione";

**VISTO** l'art. 13 della l.r. 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al bilancio 2020/2022 con modifiche di leggi regionali" che ha disposto:

- la riduzione del 30%, per l'anno 2020, fatto salvo l'applicazione del canone minimo, dei canoni di concessione demaniale a favore di specifiche categorie di concessionari identificati dalla medesima norma al fine di sostenere i danni provocati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso;
- l'autorizzazione a favore degli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna, a trattenere la quota dei canoni di concessione demaniale di spettanza regionale derivante dall'applicazione della suddetta riduzione,

stimando conseguentemente una minore entrata nel bilancio regionale pari a € 1.500.000,00;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 11bis della l.r. 21 novembre 2011, n. 17, la Giunta possa individuare, attraverso l'adozione di una deliberazione, gli elementi necessari per la qualificazione della misura identificata quale Aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, definendo altresì le modalità applicative con riferimento



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

all'aiuto prescelto;

#### **VISTI:**

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 e in particolare:

- il Titolo II, Capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti" oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;

- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

**DATO ATTO** che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 come convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

**PRESO ATTO** della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (c.d. Aiuti anticrisi);

**VISTI**, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

**PRESO ATTO** della Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità della modifica delle disposizioni del Regime Quadro con le disposizioni contenute all'art. 62 del DL 14 agosto 2020, n. 104;

**RICHIAMATO** il Regime Quadro statale SA.58547-CAR 15880 ai soli fini degli adempimenti di cui al D.M. 115/2017;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTO** altresì il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

**RITENUTO** che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base:

- prioritariamente, del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- in subordine, sulla base delle valutazioni d'ufficio a cura degli enti preposti alla gestione del demanio, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

**STABILITA** la possibilità, in caso di concessione sulla base del Regolamento 1407/2013, di avvalersi della facoltà di cui all'art.14, c. 4 del DM 115/17 di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile qualora sia verificato l'avvenuto superamento dell'importo concedibile originario;

**STABILITO** che tali aiuti, concessi sotto forma di agevolazioni di pagamento, paragonabili ai fini della trasparenza alle sovvenzioni dirette:

- in caso di agevolazione concesse nell'ambito degli aiuti temporanei anticrisi:
  - non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- in caso di applicazione d'ufficio del Regolamento (UE) n. 1407/2013, le agevolazioni non possono essere concesse ai soggetti che svolgono attività rientranti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del medesimo Regolamento;

#### **DATO ATTO** che:

- in caso di agevolazioni concesse nell'ambito degli aiuti temporanei anticrisi, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- in caso di applicazione d'ufficio del Regolamento (UE) n. 1407/2013, le imprese beneficiarie dovranno dichiarare attraverso apposita modulistica i codici fiscali e le partite IVA dei soggetti per i quali intercorrono relazioni a monte e a valle conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini del calcolo del perimetro d'impresa unica per il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi;

**DATO ATTO** che a seguito della registrazione della misura attuativa nel R.N.A. gli uffici regionali competenti comunicheranno ai soggetti gestori sia il codice ID della misura attuativa, sia il Codice CAR per le concessioni in "de minimis", ove utilizzato d'ufficio dagli enti gestori del demanio, nonché la modulistica sopracitata;

**VISTO** il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**VERIFICATO** che la registrazione del Regime Quadro SA. 58547 della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA-CAR n. 15880";

**STABILITO** di individuare quali soggetto responsabili della concessione della presente misura, gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna ai sensi della normativa regionale in vigore, in particolare l.r. n. 6/2012, l.r. n. 30/2006 e r.r. n. 9/2015 e che gli stessi dovranno:

- applicare prioritariamente la disciplina degli aiuti anticrisi e in subordine, d'ufficio, il Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all'applicazione degli Aiuti in regime "de minimis", così come sopra indicato;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per le finalità e le conseguenze di cui all'art. 17 del medesimo D.M.;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

oneri e imposte;

- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

**ACQUISITO** il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della DGR n. 6777/2017, nella seduta del 03/11/2020;

#### **VISTE:**

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base:
  - prioritariamente, del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, nel rispetto dello stesso Decreto, come convertito in Legge e dei punti della Comunicazione citati in premessa;
  - in subordine, sulla base delle valutazioni d'ufficio a cura degli enti preposti alla gestione del demanio, nel rispetto del Regolamento (UE) n.



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2. di individuare quali soggetti responsabili della concessione della presente misura, nei termini e nelle modalità stabiliti nelle premesse, gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna, così come individuati nelle premesse, nonché quali soggetti responsabili degli adempimenti di cui al D.M. 115/2017, artt. 9 e successivi;
3. di trasmettere il presente atto agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna affinché attuino quanto disposto dall'art 13 della l.r. 18/2020 conformemente a quanto indicato nel presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge